



Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE CLIMA AMBIENTE
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Piazza Città di Lombardia,1- 20124 Milano
ambiente_CLIMA@pec.regione.lombardia.it

e.p.c.

COMUNE DI SAREZZO
PEC: protocollo@cert.legalmail.it

PROVINCIA DI BRESCIA
PEC: protocollo@pec.provincia.bs.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
BRESCIA
PEC: com.brescia@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
PEC: protocollo@pec.aato.brescia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
PEC: protocollo@pec.cm.valletrompia.it

ARPA
Dipartimento di Brescia
PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS BRESCIA - dip. Di Prevenzione
PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it

e.p. Responsabilità Territoriale

*Comune di Gardone Val Trompia:
Comune Confinante (Nord) - Area di ricaduta diretta emissioni e odori.
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

*Comune di Lumezzane:
Comune Confinante (Est) - Area di impatto cumulativo industriale. comune.lumezzane@cert.legalmail.it

*Comune di Villa Carcina:

Comitato

Liberi Cittadini per la Salute

Via Petrarca 24 25068 Sarezzo Brescia
P.I. 92017310175 - <https://www.nosaresgreen.it>



Comune Confinante (Sud) - Ricettore idraulico e viabilistico di valle. comunevillacarcina@legal.intred.it

***Comune di Polaveno:**

Comune Confinante (Ovest) - Tutela del vincolo paesaggistico e idrogeologico di versante.
protocollo.polaveno@legal.intred.it

***Comune di Concesio:**

Comune di Area Vasta - Snodo critico della viabilità di fondovalle.
protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

Sarezzo, 13/12/2025

** "Comunicazione trasmessa ai sensi dell'Art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (Consultazione del pubblico e degli Enti interessati), in quanto Enti i cui territori sono potenzialmente esposti agli impatti cumulativi (aria, acqua, traffico) derivanti dal progetto in oggetto."*

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PAUR "SARES GREEN S.R.L." (Rif. VIA1097-RL).
CONTRODEDUZIONI ALLE INTEGRAZIONI VOLONTARIE DEL 13.11.2025 E
TRASMISSIONE MEMORIA TECNICA OSTATIVA.**

Il sottoscritto Comitato Liberi Cittadini per la Salute, in riferimento alle integrazioni volontarie depositate dalla società Proponente (prot. T1.2025.0178470), osserva che la nuova documentazione non solo **non supera le criticità** già evidenziate in fase istruttoria, ma cristallizza un quadro progettuale basato su presupposti teorici e scenari operativi non rappresentativi della realtà industriale.

In particolare, dall'analisi della *Nota Tecnica di Approfondimento*, dello *Studio Viabilistico Rev.01* e della *Valutazione Carbon Footprint*, emergono vizi metodologici che rendono l'istanza **non accoglibile** ai sensi del D.Lgs 152/2006.

SINTESI DELLE CRITICITÀ EMERSE DALLE INTEGRAZIONI:

1. **Inattendibilità del Bilancio Ambientale (Carbon Footprint):** Il calcolo delle emissioni evitate si basa sull'ipotesi tecnicamente errata che il rifiuto *Car Fluff* (inerte), se conferito in



discarica, produrrebbe biogas. Depurando il bilancio da questo dato inesistente, l'impianto risulta avere un impatto climalterante peggiorativo rispetto allo scenario zero.

2. **Scenario Viabilistico Fuorviante:** La stima del traffico si fonda sull'assunzione di una fornitura esclusiva dalla ditta limitrofa (ARM). Tale scenario commerciale, revocabile in qualsiasi momento, non può costituire la base per valutare l'impatto di un'autorizzazione decennale che consentirebbe l'approvvigionamento sul libero mercato, con conseguente esplosione del traffico pesante non modellizzata.
3. **Sicurezza Antincendio Dilatoria:** La Proponente rinvia la valutazione ingegneristica di resistenza al fuoco (FSE) alla fase esecutiva successiva all'autorizzazione. Tale approccio impedisce all'Autorità di valutare oggi la compatibilità territoriale e i rischi di effetto domino in un contesto densamente antropizzato.
4. **Incertezza sulla Qualifica "Prodotto":** Le analisi confermano che il liquido ottenuto (Chemfuel) necessita di ulteriori trattamenti di raffinazione (idrogenazione) per essere utilizzabile, configurandosi dunque ancora come rifiuto e non come "End of Waste" al cancello dell'impianto.

CONCLUSIONI E RICHIESTA Per le motivazioni sintetiche sopra esposte e per le argomentazioni tecnico-giuridiche dettagliate nell'**ALLEGATO 1 (Memoria Tecnica)**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si evidenzia che non sussistono i presupposti di legge per il rilascio del provvedimento.

Si diffida pertanto l'Amministrazione dal procedere all'approvazione sulla base di un quadro istruttorio con carenze sostanziali e metodologiche, con riserva di impugnativa in ogni competente sede giurisdizionale, amministrativa ed erariale per la tutela della salute pubblica e dell'integrità ambientale.

In fede, Liberi Cittadini per la Salute

ALLEGATI:

1. Memoria Tecnica dettagliata (Analisi dei punti ostativi 1-8).



ALLEGATO 1

MEMORIA TECNICA AVENTE AD OGGETTO IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL PROGETTO "SARES GREEN S.R.L." (Rif. VIA1097-RL) – OSSERVAZIONI E RILIEVI OSTATIVI.

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI:

- Direttiva 2010/75/UE (IED - Emissioni Industriali)
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale)
- D.G.R. Lombardia n. 6408/2022 (PRGR - Programma Regionale Gestione Rifiuti)
- Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2006 (Acque meteoriche)
- D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso III)

PREMESSA La presente memoria ha lo scopo di sottoporre all'Autorità Competente puntuali osservazioni in merito alle criticità progettuali, normative e localizzative emerse dall'analisi della documentazione depositata dalla società Sares Green S.r.l. (SIA, Integrazioni, Risposte agli Enti). Le argomentazioni che seguono mirano a evidenziare come **non appaiano soddisfatti, allo stato degli atti**, i requisiti di legge necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Si evidenzia, in particolare, il potenziale contrasto con la pianificazione territoriale sopravvenuta (*Ius Superveniens*), la necessità di approfondire le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e le criticità tecniche relative alla qualifica dei residui di processo come "prodotti". Pertanto, si ritiene che **non sussistano le condizioni** per l'accoglimento dell'istanza nell'attuale configurazione progettuale.

SEZIONE 1: COMPATIBILITÀ URBANISTICA E TERRITORIALE (IUS SUPERVENIENS E RER)

A parere del comitato l'analisi della localizzazione dell'impianto evidenzia elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti, che necessitano di una rigorosa valutazione di conformità.

1.1. Applicazione del principio del "Ius Superveniens" (Tempus Regit Actum) La Proponente sostiene la compatibilità dell'impianto basandosi sulla destinazione d'uso preesistente dell'area. Tuttavia, si richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis: Consiglio di Stato, sent. 2171/2018; TAR Brescia, sent. 1294/2017) secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento finale (*tempus regit actum*). Nel caso di specie, si osserva che il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR),



aggiornato con D.G.R. 6408/2022, introduce vincoli localizzativi che devono trovare piena applicazione nella procedura in corso.

1.2. Il Vincolo della Rete Ecologica Regionale (RER) Il sito di progetto risulta interessare elementi primari della Rete Ecologica Regionale (RER). Le Norme Tecniche di Attuazione del PRGR vigente individuano la localizzazione in aree RER come criterio escludente o fortemente limitativo per i nuovi impianti di gestione rifiuti. L'approvazione del progetto, in assenza di una deroga esplicitamente motivata e supportata da un bilancio ecologico positivo (non riscontrabile negli atti), si porrebbe in contrasto con la pianificazione regionale sovraordinata. La tutela della biodiversità e dei corridoi ecologici, costituzionalmente garantita (art. 9 Cost.), impone una valutazione rigorosa della compatibilità localizzativa.

SEZIONE 2: RISCHIO IDROGEOLOGICO E RESILIENZA CLIMATICA

Si rilevano carenze metodologiche nella gestione delle acque meteoriche e nella valutazione del rischio idraulico rispetto agli attuali standard di adattamento ai cambiamenti climatici.

2.1. Rappresentatività dell'analisi basata su serie storiche Nelle risposte agli Enti, la Proponente afferma che l'intervento non modifica l'assetto idrogeologico. Tuttavia, tale approccio non appare cautelativo in quanto basato prevalentemente su serie storiche che potrebbero non essere più rappresentative degli scenari climatici attuali e futuri. L'evento alluvionale del 9-10 giugno 2024, che ha interessato il limitrofo bacino del Rio Zuccone/Torrente Gombiera, suggerisce la necessità di integrare le valutazioni con stress-test climatici predittivi, in linea con il Principio di Precauzione e le linee guida europee sulla resilienza delle infrastrutture (Regolamento UE 2021/1060).

2.2. Adeguatezza del sistema di "Prima Pioggia" Il progetto prevede la separazione dei primi 5 mm di pioggia. Si osserva che tale dimensionamento potrebbe risultare insufficiente in caso di eventi meteorici estremi ("bombe d'acqua"), dove la soglia viene raggiunta in tempi brevissimi, comportando il rischio di dilavamento delle superfici impermeabilizzate e il trascinarsi di potenziali inquinanti (es. residui di Carbon Black o oleosi) verso lo scarico S2 e il corpo recettore con possibile scarico accidentale di sostanze pericolose in violazione del D.Lgs 152/06.

Si riscontra quindi:

- **Violazione del Principio di Precauzione Idraulica:** Le vasche di contenimento e di prima pioggia dimensionate su serie storiche passate non sono più adeguate agli scenari climatici attuali (come evidenziato dalle recenti esondazioni).
- **Rischio Sversamento:** In caso di alluvione o allagamento del piazzale (evento non improbabile), i rifiuti stoccati e i prodotti chimici (oli, residui carboniosi) verrebbero dilavati direttamente nel fiume Mella, causando un disastro ecologico.
- **Riferimento:** Il progetto contrasta con gli obiettivi del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) che sconsiglia la localizzazione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante in aree di pertinenza fluviale o a rischio idraulico residuo.



SEZIONE 3: CRITICITÀ IN MERITO ALLA QUALIFICA END OF WASTE (ART. 184-TER)

Dall'analisi dei dati tecnici forniti, emergono dubbi sostanziali sulla possibilità di qualificare i residui di processo come "prodotti" ai sensi dell'art. 184-ter del TUA.

3.1. Necessità di trattamenti successivi (ChemFuel) L'art. 184-ter, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 richiede che la sostanza o l'oggetto sia utilizzabile per scopi specifici senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale. Nel documento "Valutazione della Carbon Footprint" (pag. 31), viene riportato: *"The test showed that the product from IRLE pilot plant cannot be used directly [...] and requires a prior hydrogenation treatment preceded by a filtration phase"*. **Rilievo:** La necessità di idrogenazione (processo di raffineria complesso) suggerisce che il materiale in uscita dall'impianto Sares Green non possieda ancora le caratteristiche merceologiche di un prodotto finito, configurandosi piuttosto come un rifiuto liquido che necessita di ulteriore trattamento in impianto idoneo. Ciò renderebbe inapplicabile il regime End of Waste al "cancello" dell'impianto.

3.2. Variabilità dell'Input e Costanza dell'Output L'impianto è progettato per trattare Car Fluff (EER 19 12 12), rifiuto notoriamente eterogeneo. La documentazione non sembra fornire evidenze sufficienti su come il processo possa garantire, istante per istante, la costanza qualitativa del prodotto in uscita a fronte di un input variabile, in assenza di un sistema di analisi in continuo dei microinquinanti sul prodotto finito.

3.3. Gestione dei lotti "Fuori Specifica" e rischio di produzione di Rifiuti Pericolosi La variabilità intrinseca del rifiuto in ingresso, unita alle caratteristiche del processo di pirolisi, rende probabile la generazione di lotti di prodotto (ChemFuel o ChemCarbon) che non rispettano le specifiche chimico-fisiche per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tale scenario, si evidenziano le seguenti criticità gestionali:

- A. **Mancato raggiungimento dello status EoW:** Il materiale "fuori specifica" permanerebbe nello stato giuridico di rifiuto.
- B. **Classificazione del rifiuto:** Il processo di pirolisi tende a concentrare gli inquinanti (metalli pesanti, alogeni) nelle frazioni solide e oleose. Pertanto, un lotto "fuori specifica" rischierebbe di essere classificato non come semplice Car Fluff, ma come **nuovo rifiuto speciale, potenzialmente pericoloso** a causa dell'elevata concentrazione di contaminanti.
- C. **Gestione operativa:** L'impianto, autorizzato per il recupero (R3), si troverebbe a dover gestire flussi di rifiuti (pericolosi) in uscita non previsti o sottostimati nel progetto originario. Tali materiali dovrebbero essere avviati a smaltimento (**operazioni di tipo D**) presso impianti terzi, contraddicendo i principi di economia circolare posti a base dell'istanza e alterando il bilancio di massa e ambientale dell'impianto.
- D. **Rischio Seveso e Incongruenza della Capacità di Stoccaggio:** L'eventuale accumulo di lotti di prodotto "fuori specifica" (che giuridicamente tornano ad essere rifiuti pericolosi liquidi, es. oli con punto di infiammabilità < 60°C o tossici) comporta un concreto rischio di superamento delle soglie di assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015). Si



osserva che la capacità geometrica dei serbatoi di stoccaggio previsti nel layout di progetto appare dimensionata in modo tale da **poter fisicamente contenere quantitativi di sostanze pericolose superiori alle soglie di assoggettabilità**. È tecnicamente e giuridicamente inaccettabile basare la non-assoggettabilità alla normativa Seveso su mere procedure gestionali ("impegno a non riempire i serbatoi") a fronte di una capacità fisica installata superiore. In ambito di rischio industriale, la sicurezza deve essere **intrinseca e strutturale** (limitazione fisica dei volumi), non demandata a procedure amministrative fallibili o modificabili dall'operatore. La presenza di serbatoi sovradimensionati rispetto ai limiti dichiarati costituisce un rischio latente non mitigato

3.4. Problema del Cloro e delle Diossine:

- Il Car Fluff contiene PVC (cloro). Nella pirolisi, il cloro finisce nel gas (come HCl).
- Bruciare syngas contenente cloro genera diossine *de novo* nella fase di raffreddamento dei fumi. Senza sistemi di abbattimento fumi complessi (tipici dei grandi inceneritori, non di piccoli impianti "green"), il rischio di emissioni di microinquinanti è altissimo.

3.5. Richiesta Formale e Inequivocabile:

Per dimostrare la cessazione della qualifica di rifiuto non ci si può limitare a presentare generiche "manifestazioni di interesse", giuridicamente non vincolanti; è **indispensabile che vengano depositati contratti commerciali preliminari vincolanti, corredati da capitoli tecnico-qualitativi specifici approvati tra le parti**, che attestino inequivocabilmente l'accettazione del prodotto (Chemfuel e Chemcarbon) con le attuali caratteristiche chimico-fisiche in uscita dall'impianto.

Conclusione sul punto: In assenza di garanzie tecnologiche sulla costanza qualitativa dell'output, l'impianto rischia di operare di fatto come produttore intermedio di rifiuti (anche pericolosi) destinati allo smaltimento, vanificando la finalità del recupero.

SEZIONE 4: CLASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Il progetto prevede l'utilizzo in loco del gas di sintesi (ChemGas). Com'è classificato l'impianto rispetto alla normativa sull'incenerimento?

4.1. Composizione del ChemGas Dalla Tabella 2.1 della "Valutazione della Carbon Footprint", il ChemGas risulta contenere percentuali significative di Esano, Eptano e Pentano (oltre il 27% complessivo). Tale composizione lo distingue nettamente dal gas naturale standard. I documenti Sares mostrano che il gas viene usato "in linea". Non vi è evidenza di un impianto di raffinazione del gas talmente sofisticato (e costoso) da renderlo metano puro *prima* della combustione.



4.2. Applicabilità del Titolo III-bis (Incenerimento) Si osserva che la combustione di gas derivanti dal trattamento termico di rifiuti ricade nella normativa sull'incenerimento (art. 237-ter D.Lgs 152/06) qualora il gas non sia stato purificato fino a non essere più un rifiuto. È necessario dimostrare che le caldaie previste siano tecnicamente equipaggiate (es. camera di post-combustione, tempi di residenza, temperature) per garantire la distruzione dei microinquinanti clorurati e aromatici potenzialmente presenti nel gas grezzo, al fine di escludere rischi di emissioni non conformi.

4.3. Se l'indice di efficienza energetica non supera la soglia di 0.65 prevista dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/06, l'operazione si configura automaticamente come **D10 (Incenerimento a terra)**. Il progetto non fornisce dati certificati da ente terzo che dimostrino il superamento di tale soglia in condizioni operative reali (e non teoriche), rendendo la qualifica "R1" una mera autocertificazione priva di riscontro probatorio.

SEZIONE 5: VALUTAZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE (CARBON FOOTPRINT)

Secondo il comitato si rilevano criticità metodologiche nello studio di impatto climatico presentato a supporto dell'opera.

5.1. Stima delle emissioni evitate Lo studio calcola le emissioni evitate basandosi sulla produzione di biogas da discarica (55.300.000 Nm³). Tuttavia, essendo il rifiuto in ingresso definito come "quasi totalmente inorganico" (plastiche, gomme), la sua capacità di generare biogas mediante fermentazione anaerobica appare trascurabile o nulla. Il calcolo dei benefici ambientali sembra basarsi su un **presupposto teorico non aderente alla realtà fisica del rifiuto**. Depurando il bilancio da questo elemento, è necessario verificare se l'impianto Sares Green comporti effettivamente un vantaggio in termini di emissioni climalteranti rispetto allo scenario zero, in coerenza con gli obiettivi regionali di decarbonizzazione.

SEZIONE 6: MATURITÀ TECNOLOGICA E SICUREZZA (SEVESO)

Come Comitato sottolineiamo evidenti rischi industriali.

6.1. Scale-up e fase di "Calibrazione" La previsione di una realizzazione modulare per permettere la "calibrazione del processo" suggerisce che la tecnologia potrebbe non essere ancora pienamente consolidata su scala industriale per questa specifica tipologia di rifiuto. Le fasi di calibrazione e transitorio sono statisticamente quelle a maggior rischio di instabilità e utilizzo dei sistemi di emergenza (torce).



6.2. Gestione del Rischio Seveso Si rileva che il rispetto delle soglie Seveso sembra affidato a procedure gestionali ("foglio di calcolo"). In un contesto antropizzato come quello del Comune di Sarezzo, si ritiene necessario che la sicurezza sia garantita da vincoli fisici e strutturali (capacità limitata dei serbatoi), piuttosto che da sole procedure amministrative, al fine di escludere con certezza il rischio di incidente rilevante.

6.3. Dimensionamento della Torcia Non è certo che il dimensionamento della torcia di emergenza, assimilata a quelle per biogas, sia adeguato a gestire i carichi termici e di irraggiamento generati dalla combustione di Syngas contenente Idrogeno e idrocarburi C4-C7, al fine di garantire l'assenza di rischi per le aree circostanti.

Perchè affermiamo il superamento delle soglie SEVESO?

- *Serbatoi di Processo (Dichiarati ai VVF da parte del proponente nel progetto SARES):*
 - *S111 + S311 (Chemfuel grezzo): $23,7 + 23,7 = 47,4 \text{ m}^3$*
 - *S114 + S314 (Olio recupero): $23,7 + 23,7 = 47,4 \text{ m}^3$*
 - *S102 + S302 (Olio raffreddamento): $3,8 + 3,8 = 7,6 \text{ m}^3$*
 - *Totale parziale visibile: $102,4 \text{ m}^3$ (circa 90 tonnellate). Siamo a metà della soglia Seveso (200t), solo con i serbatoi "di linea".*
- ***L'ipotesi dello Stoccaggio Finale (S603 e altri):***
 - *Nelle integrazioni³, Sares scrive: "Il Chemfuel viene analizzato nei serbatoi S116A/B e nel caso sia fuori specifica viene stoccato nel serbatoio S603C".*
 - *Se esiste un **S603C**, esistono anche un **S603A** e un **S603B** (tipicamente stoccaggio prodotto finito) (?? – nel disegno non sono rintracciabili ma sono indicate le sigle P603A e P603B. la sigla della pompa (P) corrisponde tipicamente a quella del serbatoio (S) che serve. La presenza delle pompe di rilancio P603A/B conferma la presenza dei relativi serbatoi di stoccaggio **S603A** e **S603B**). (attendiamo eventuale smentita)*
 - *Un impianto che produce 36 tonnellate/giorno **non può** funzionare senza uno stoccaggio finale di almeno 3-5 giorni per gestire i ritiri dei camion (che caricano 30 tonnellate alla volta).*
 - *Se aggiungiamo anche solo 3 serbatoi finali da 50 m^3 (standard minimo per queste industrie), aggiungiamo 150 m^3 .*
 - ***Totale potenziale: 102 m^3 (processo) + 150 m^3 (stoccaggio ipotetico/necessario) = 252 m^3 .***

Con una densità di 0,87, 252 m^3 equivalgono a 219 tonnellate. Soglia Seveso (200t) superata.

3. La "gestione amministrativa" è la prova del rischio

Il fatto stesso che l'azienda scriva: "il rispetto delle soglie... sarà garantito tramite l'utilizzo di un foglio di calcolo" è un campanello di allarme.

Se i serbatoi fossero fisicamente troppo piccoli per contenere 200 tonnellate, non servirebbe nessun foglio di calcolo: il limite sarebbe fisico. Se serve un foglio di calcolo per "fermarsi prima", significa che i serbatoi hanno la capacità fisica di andare oltre.



SEZIONE 7: CARENZE NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E QUALITÀ DELL'ARIA

Il Comitato Liberi Cittadini per la Salute rileva una sostanziale inadeguatezza metodologica nella stima dell'impatto sulla qualità dell'aria, in particolare per la mancata valutazione puntuale degli effetti cumulativi con le altre sorgenti emissive rilevanti presenti nell'intorno dell'installazione.

7.1. Erronea applicazione del concetto di "Cumulo" Nel documento *Studio di Impatto Ambientale - Vol II Parte B* (pag. 126), la Proponente afferma: *"Le emissioni sono dunque da considerarsi trascurabili, anche se sommate ai valori di fondo registrati nel comprensorio territoriale"*. Tale approccio, che si limita a sommare aritmeticamente il contributo previsionale dell'impianto a un valore medio di "fondo ambientale" (misurato da centraline ARPA spesso distanti o non rappresentative del microclima locale), è **metodologicamente riduttivo e non conforme all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006**. In un contesto ad alta densità industriale come quello di Sarezzo (Val Trompia), situato in una valle chiusa caratterizzata da frequenti fenomeni di inversione termica e scarsa dispersione, non è sufficiente valutare il "fondo indistinto". È necessario modellizzare l'interazione fluidodinamica tra il pennacchio del nuovo impianto e quelli delle industrie pesanti (es. fonderie, lavorazioni metalli) situate nel raggio di influenza (1,5 - 2 km). L'assenza di tale modellazione impedisce di escludere la formazione di "hot-spot" locali di inquinamento acuto (picchi orari) dovuti alla sovrapposizione simultanea delle emissioni.

7.2. Trascuratezza del contesto orografico e antropico La Proponente ammette che l'orografia locale *"ostacola la dispersione"*. Nonostante ciò, non viene fornita evidenza di come l'effetto sommatoria delle emissioni, in condizioni meteo avverse (calma di vento), possa incidere sui recettori sensibili individuati (scuola, ospedale, abitazioni). **Rilievo Ostativo: L'omessa valutazione dell'effetto cumulo sito-specifico con le altre AIA/AUA presenti viola il principio di prevenzione.** L'Autorità Competente non è messa nelle condizioni di escludere che, pur rispettando i limiti al camino singolarmente, la sovrapposizione dei flussi emissivi non porti al superamento dei limiti di qualità dell'aria al suolo (D.Lgs. 155/2010) presso i recettori residenziali.

7.3. La Sentenza del Consiglio di Stato n. 966/2021 chiarisce che nelle aree già compromesse (come la Valle Trompia, oggetto di procedure di infrazione UE per la qualità dell'aria), l'amministrazione deve applicare il criterio del "non aggravio". L'aggiunta di un qualsiasi carico emissivo, anche se singolarmente "nei limiti", concorre al superamento dei valori limite di zona e pertanto non può essere autorizzata.

7.4. La D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 2012 in materia di impatto odorigeno impone di valutare le condizioni peggiori. La mancata modellazione dello scenario di "calma di vento e inversione prolungata" (frequente a Sarezzo) rende lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) carente. I recettori sensibili (scuola, abitazioni) si trovano all'interno del raggio di ricaduta diretta in tali condizioni meteo, con esposizione a picchi acuti di inquinanti non valutati.



SEZIONE 8: INATTENDIBILITÀ DELLO STUDIO VIABILISTICO (SCENARIO "MONO-CLIENTE") "Worst Case" non valutato

Si contesta radicalmente l'impostazione metodologica dello Studio di Impatto Viabilistico, che sottostima i flussi di traffico basandosi su uno scenario commerciale contingente (fornitura esclusiva da ARM) anziché sulla capacità autorizzativa richiesta.

8.1. Il vizio logico della "Fornitura Esclusiva" Nelle integrazioni progettuali, la Proponente dichiara che il rifiuto in ingresso proverrà *"esclusivamente da ARM - Assisi Raffineria Metalli Spa"*, situata nelle immediate vicinanze, minimizzando così l'impatto viabilistico previsionale. **Tale assunzione è giuridicamente debole e tecnicamente fuorviante.** L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha una validità temporale di **10 anni** (art. 29-octies D.Lgs. 152/06). Un accordo commerciale tra privati (Sares-ARM), per sua natura revocabile o modificabile, non può costituire la base per la valutazione di un impatto ambientale decennale. L'Autorità Competente deve valutare l'impatto in base alla **capacità massima autorizzata** (180 t/giorno, pari a 65.700 – 70.000 t/anno) e non in base all'attuale portafoglio fornitori.

8.2. Mancata valutazione del "Worst Case" (Scenario Peggior) Qualora il rapporto con ARM dovesse interrompersi o la fornitura locale non fosse sufficiente a saturare l'impianto (rischio d'impresa), Sares Green, per garantire la continuità produttiva, sarebbe costretta a reperire il rifiuto (Car Fluff) sul libero mercato, da fornitori situati potenzialmente fuori provincia, regione, nazione. Lo scenario "disperso" (**fornitori multipli e distanti**) comporterebbe un aumento esponenziale delle percorrenze chilometriche sulla viabilità di fondovalle (SP 345), l'utilizzo di mezzi pesanti non ottimizzati per il "circuito breve" e una diversa distribuzione dei flussi nelle ore di punta rispetto a quanto modellizzato nello Studio attuale (che ipotizza un tragitto minimo "a km zero"). L'assenza di una simulazione di traffico basata sullo scenario di approvvigionamento standard (mercato aperto) rende lo studio viabilistico presentato **carente e non rappresentativo del reale impatto potenziale** dell'opera nel corso della sua vita utile.

9. RISCHIO CHIMICO EMERGENTE: LA QUESTIONE DEI "PFAS"

Le integrazioni progettuali omettono la valutazione del rischio relativo alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), massicciamente presenti nel *Car Fluff* (tessuti auto antimacchia, schiume ignifughe).

- **Inefficacia del Processo:** La pirolisi opera tra 400°C e 600°C. È scientificamente provato che il legame Carbonio-Fluoro dei PFAS richiede temperature superiori a **1100°C** per essere spezzato.
- **Conseguenza Ambientale:** L'impianto non distrugge i PFAS, ma li trasferisce ai prodotti e alle emissioni.



In assenza di una fase di post-combustione ad altissima temperatura ($>1100^{\circ}\text{C}$ con tempo di permanenza >2 secondi, come prescritto dall'**art. 237-sexies D.Lgs 152/06** per i rifiuti pericolosi clorurati), le molecole di PFAS vengono riemesse in atmosfera o concentrate nei residui liquidi (acque di lavaggio gas). Considerata la recente **Direttiva (UE) 2020/2184** che impone limiti strettissimi per i PFAS nelle acque, autorizzare una sorgente potenziale di tali inquinanti in una valle stretta è contrario al principio di prevenzione.

- Il proponente ha escluso specificamente l'ingresso di plastiche contenenti PFAS o additivi fluorurati? Se non lo ha fatto, come garantisce la distruzione della molecola PFOA/PFOS visto che il processo opera a temperature ($T < 1100^{\circ}\text{C}$) insufficienti a rompere il legame covalente C-F?"
- "È stata fatta un'analisi per verificare se i PFAS si concentrano nell'olio prodotto? Se il carburante sintetico contiene PFAS, la sua combustione costituisce un rischio per la salute pubblica non valutato."
- "I modelli di dispersione presentati (AERMOD/CALPUFF) valutano la ricaduta di PFAS al suolo? In una valle chiusa, l'accumulo di inquinanti eterni ('forever chemicals') nei terreni agricoli e nelle falde è irreversibile."
- Richiamiamo la recente sentenza "Miteni". Sent. C.Ass.VI. 26/06/25

CONCLUSIONI E ISTANZA DI DINIEGO

Alla luce della disamina tecnica e giuridica sopra esposta, emerge un quadro probatorio inequivocabile che attesta l'insostenibilità del progetto, sia sotto il profilo ambientale che normativo.

Le criticità rilevate non appaiono suscettibili di essere risolte mediante semplici prescrizioni o misure di mitigazione, in quanto attengono ai presupposti fondanti dell'autorizzazione stessa. In particolare, si ribadisce:

- **La violazione della gerarchia delle fonti pianificatorie:** Il contrasto con i vincoli della Rete Ecologica Regionale (RER) e l'omessa applicazione dello *Ius Superveniens* in materia di gestione rifiuti.
- **L'insussistenza dei requisiti End of Waste:** La mancata dimostrazione della certezza d'uso e della costanza qualitativa dei prodotti, in violazione dell'**art. 6 della Direttiva 2008/98/CE** (Direttiva Quadro Rifiuti), che impone che l'utilizzo della sostanza non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- **La carenza istruttoria sugli impatti cumulativi:** L'assenza di una valutazione olistica degli effetti sinergici con le altre pressioni ambientali dell'area (Val Trompia), in contrasto con l'Allegato IV della **Direttiva 2011/92/UE (e s.m.i. Direttiva 2014/52/UE)** sulla Valutazione di Impatto Ambientale, che obbliga a considerare il "cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati".
- **L'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** richiede, ai sensi dell'**art. 29-bis D.Lgs 152/06**, che le tecniche proposte siano le "Migliori Tecniche Disponibili" (BAT) comprovate su scala industriale. **L'extrapolazione lineare dei dati da un impianto pilota a uno industriale viola le linee guida BREF***, in quanto non tiene conto dell'accumulo termico e



chimico tipico del regime continuo, sottostimando le emissioni fuggitive (VOC) dalle tenute meccaniche usurate.

- **Il rischio latente di incidente rilevante:** La gestione di sostanze pericolose in quantità prossime o superiori alle soglie della **Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)**, affidata a procedure amministrative in luogo di vincoli strutturali.
- **PFAS e Microinquinanti:** La tecnologia di pirolisi proposta ($T < 1100^{\circ}\text{C}$) è termodinamicamente inefficace per la distruzione di inquinanti persistenti come i PFAS, comportando il rischio di ricircolo di sostanze tossiche nell'ambiente.

Si rappresenta che l'eventuale rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in presenza dei vizi sostanziali e procedurali evidenziati, configurerebbe una palese violazione del **Principio di Precauzione** (art. 191 TFUE), cardine del diritto ambientale europeo, esponendo l'atto a **inevitabili profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti**.

Il Comitato, nel ribadire la propria ferma contrarietà all'opera, si riserva sin d'ora ogni più ampia tutela nelle competenti sedi giudiziarie, amministrative ed erariali, anche al fine di accertare eventuali responsabilità connesse all'approvazione di un impianto che, sulla base degli atti, presenta rischi non governati per la salute pubblica e l'integrità ambientale.

Per questi motivi non sussistendo le condizioni di legge per garantire che l'esercizio dell'impianto avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, **si richiede formalmente** alle Autorità Competenti di esprimere **PARERE NEGATIVO** e procedere al conseguente **DINIEGO** dell'istanza.



Comitato Liberi Cittadini per la Salute



Note *

Quale BREF viene applicato per l'impianto ?

- **BREF "WT" (Waste Treatment - Trattamento Rifiuti, 2018):** È quello che si applica di solito agli impianti chimico-fisici di rifiuti.
- **BREF "WI" (Waste Incineration - Incenerimento Rifiuti, 2019):** Se il processo prevede una combustione (anche parziale) o se i gas di sintesi vengono bruciati per produrre energia.
- **BREF "LVOC" (Large Volume Organic Chemicals):** Se si parla di una raffineria chimica, non un gestore di rifiuti.

BREF Documento	Logica di Classificazione e Applicazione	Criticità Istruttoria nel Caso SARES	Implicazione Legale/Ambientale
1. BREF "WT" (<i>Waste Treatment – Trattamento Rifiuti</i> , 2018)	Logica più Coerente: Si applica alla gestione e al recupero (R3, R13) di rifiuti, inclusi i trattamenti meccanici e chimico-fisici. È il BREF di partenza per gli impianti che trattano rifiuti in ingresso .	Rischio di Sotto-Regolamentazione: Le BAT del BREF WT, sebbene coprano la gestione dei rifiuti, potrebbero essere troppo generiche per un processo innovativo ad alta temperatura come la conversione catalitica. Potrebbe non essere sufficiente a normare gli inquinanti specifici del processo termo-chimico.	È indispensabile accertare che i limiti BAT-AEL del BREF WT, o di un BREF Settoriale Correlato, siano sufficienti a coprire con rigore tutti i potenziali inquinanti derivanti dal processo, in ossequio al Principio di Precauzione .
2. BREF "WI" (<i>Waste Incineration – Incenerimento Rifiuti</i> , 2019)	Logica più Cautelativa: Si applica ai processi termici di recupero energetico di rifiuti. Entra in gioco se i gas di sintesi (Syngas) o le frazioni combustibili derivate dal processo sono bruciati per la produzione di energia (anche solo per auto-sostentamento termico dell'impianto).	Rischio di Elusione Normativa: L'applicazione del BREF WI imporrebbe i limiti emissivi più restrittivi e severi a livello europeo per inquinanti chiave (es. Mercurio, Diossine/Furani). Se c'è una "combustione funzionale" al ciclo, questa classificazione è un obbligo di massima tutela.	E' necessaria una verifica puntuale sulla destinazione e l'uso energetico dei gas di processo. L'eventuale esclusione del BREF WI deve essere motivata in modo inequivocabile, altrimenti si espone il PAUR a un elevato rischio di contenzioso per mancata applicazione del regime più rigoroso .
3. BREF "LVOC" (<i>Large Volume Organic Chemicals – Prodotti Chimici</i> , 2017)	Logica Illustrativa (Non Specifica per SARES): Questo BREF è destinato alla produzione di sostanze chimiche su larga scala. È tipico delle raffinerie e dell'industria chimica primaria.	La Criticità è la Premessa Legale: Il BREF LVOC è applicabile solo se l'impianto è giuridicamente classificato come impianto chimico puro e non come impianto di gestione di rifiuti. Ciò presuppone che la materia prima in ingresso (rifiuto plastico) abbia formalmente ottenuto la qualifica di End-of-Waste (EoW) prima del processo AIA.	In assenza di certificazione EoW , l'applicazione del BREF LVOC è giuridicamente insostenibile e deve essere scartata in quanto l'attività rimane qualificata come trattamento di rifiuti (WT/WI). La sua considerazione è limitata a fornire un quadro di riferimento per l'industria chimica finale che si intende emulare.